



# CITTÀ DI MURO LECCESE

PROVINCIA DI LECCE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 del 29-12-2023

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2024**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sala Consiliare "Totò Negro", si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.:

DONNO ANTONIO LORENZO	P	BENEGIAMO ANTONIO	P
GRANDE VALENTINA MARIA	P	CARLUCCIO ANTONIO	P
RUGGERI RITA	A	VIZZINO ILARIA	A
ZOLLINO ANTONIO	A	DE GABRIELI ALESSIO	A
NEGRO ALDO	P	CARLUCCIO DANIELE	P
LANZILOTTO STEFANO	P	LUBELLI LAURA	P
DE PASCALI ANTONIO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ALESSANDRO GRECO.

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

### Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Parere: Favorevole Addì: 21-12-2023  Il Responsabile di Posizione Dott. DARIO DE PASCALI	REGOLARITA' CONTABILE  Parere: Favorevole Addì: 21-12-2023  Il Responsabile di Ragioneria Dott. DARIO DE PASCALI
---	--

Per gli assessori esterni è presente il sig. Salvatore Maggiulli

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopradetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota nella misura di base dello 0,86 per cento, la cui quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla dello 0,30 per cento, fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, sono tenuti a diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, decorrere dall'emanazione del decreto ministeriale;

VERIFICATO che il decreto suddetto è stato emanato in data 7 luglio 2023;

RILEVATO, inoltre, che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, **decorre dall'anno di imposta 2025**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

ATTESO, altresì, che ai sensi del comma 767, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre, purché inserite nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento*

*le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 48, del D.Lgs. 178/2020 stabilisce quanto segue: A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
Esenti	Esenti	Esenti	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2023 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023, come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota IMU
Abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	0,60 %
Abitazione principale (categorie diverse da A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	esenti
Terreni agricoli	esenti
Immobili, ricadenti all'interno di aree specificate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nei quali risultino avviate, direttamente o indirettamente, nuove attività commerciali come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), b), d), f) del Codice del Commercio della Regione Puglia (Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015), per i primi cinque anni di attività	0,86 %
Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti	0,00 %

disposizioni	
Fabbricati rurali strumentali	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce)	esenti
Altri immobili (comprese aree fabbricabili)	1,06 %
Detrazione fissa per abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9), rapportata al periodo dell'anno di imposizione ed alla percentuale di possesso	€ 200,00

RITENUTO, in ragione di quanto premesso, di confermare le predette misure di aliquota IMU anche per l'anno 2024 come di seguito riportate;

Fattispecie	Aliquota IMU
Abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	0,60 %
Abitazione principale (categorie diverse da A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	esenti
Terreni agricoli	esenti
Immobili, ricadenti all'interno di aree specificate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nei quali risultino avviate, direttamente o indirettamente, nuove attività commerciali come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), b), d), f) del Codice del Commercio della Regione Puglia (Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015), per i primi cinque anni di attività	0,86 %
Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni	0,00 %
Fabbricati rurali strumentali	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce)	esenti
Altri immobili (comprese aree fabbricabili)	1,06 %
Detrazione fissa per abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9), rapportata al periodo dell'anno di imposizione ed alla percentuale di possesso	€ 200,00

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

All'unanimità dei voti, espressi in maniera palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, così come accertato e proclamato dal Presidente

## D E L I B E R A

- 1) di approvare tutto quanto in premessa esposto;
- 2) di confermare anche per l'anno 2024 le aliquote IMU già in vigore per l'anno 2023;
- 3) di approvare, in conseguenza, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota IMU</b>
Abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	0,60 %
Abitazione principale (categorie diverse da A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	esenti
Terreni agricoli	esenti
Immobili, ricadenti all'interno di aree specificate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nei quali risultino avviate, direttamente o indirettamente, nuove attività commerciali come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), b), d), f) del Codice del Commercio della Regione Puglia (Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015), per i primi cinque anni di attività	0,86 %
Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni	0,00 %
Fabbricati rurali strumentali	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce)	esenti
Altri immobili (comprese aree fabbricabili)	1,06 %
Detrazione fissa per abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9), rapportata al periodo dell'anno di imposizione ed alla percentuale di possesso	€ 200,00

- 4) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere;

All'unanimità dei voti, espressi in maniera palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, così come accertato e proclamato dal Presidente

## DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Avv. VALENTINA MARIA  
GRANDE

Il Il Segretario Comunale  
Dott. ALESSANDRO GRECO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



# **CITTÀ DI MURO LECCESE**

**PROVINCIA DI LECCE**

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO**

**N.61 DEL 21-12-2023**

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2024**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Muro Leccese, 21-12-2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. DARIO DE PASCALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



# **CITTÀ DI MURO LECCESE**

**PROVINCIA DI LECCE**

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO**

**N.61 DEL 21-12-2023**

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2024**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. n.174/2012

Muro Leccese, 21-12-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. DARIO DE PASCALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



# **CITTÀ DI MURO LECCESE**

**PROVINCIA DI LECCE**

## **VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERAZIONE N. 60 DEL 29-12-2023**

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. n° **106** del **15-02-2024**.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale [www.comune.muroleccese.le.it](http://www.comune.muroleccese.le.it) per restarvi 15 giorni consecutivi dal 15-02-2024 al 01-03-2024 ai sensi dell'art.124, comma 1 – D. Lgs. n.267/2000.

Muro Leccese, 15-02-2024

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Olga Toriello

#### **ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Muro Leccese, 29-12-2023

Il Segretario Comunale  
Dott. ALESSANDRO GRECO